

COMUNE DI ACATE

PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO

ACQUA

Delibera n. 148 del 06/12/1989

REGOLAMENTO E TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE AI PRIVATI

GESTIONE

ART. 1

Il Comune gestisce direttamente il pubblico servizio di acquedotto comprendente due reti:

- a) Rete dell'acqua potabile proveniente dalla sorgente "Muti", che alimenta le fontanine pubbliche ed i beverini delle scuole;
- b) Rete dell'acqua alimentata dal serbatoio civico che alimenta gli impianti idrici interni dei fabbricati privati pubblici.

ART. 2

FONTANELLE PUBBLICHE E BEVERINE

L'acqua è destinata ai soli usi potabili e viene erogata ininterrottamente dalle fontanelle pubbliche, dotate di rubinetto, installate in vari punti del centro abitato e dai beverini delle scuole. La Giunta Municipale ha la facoltà di decidere l'installazione di nuove fontanelle lo spostamento o la soppressione di quelle esistenti, il tutto per migliorare e razionalizzare il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in ragione dell'espandersi del centro abitato. L'utilizzazione delle fontanine pubbliche è limitata alle necessità potabili dei cittadini e dei passanti. E' vietato attingere acqua per altri scopi ed in particolare, per fini di lucro, per lavaggio di automezzi o mezzi in genere, per rifornimenti di serbatoi fissi e mobili, per irrigazione etc. etc..

E' altresì vietato il prelievo contemporaneo di quantità d'acqua che sia palesemente superiore a quella necessaria all'uso giornaliero di una famiglia. Inoltre è vietato modificare ed alterare con qualsiasi mezzo il flusso delle fontanelle.

Chiunque trasgredisce tali norme è passibile di un'ammenda variabile da f.10.000.a f.200.000., salvo denuncia all'autorità giudiziaria se il fatto costituisce reato.

ART. 3

SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA DELLA RETE (ART.1 PAR.b)

L'acqua è destinata esclusivamente ad essere usata per l'igiene dei centri abitati: può essere utilizzata anche per l'innaffiamento dei giardini all'interno del centro abitato annessi ai fabbricati nei periodi in cui non viene fatto esplicito divieto a mezzo di manifesti o in altro modo efficace.

Hanno diritto ad usufruire dell'allacciamento alla rete idrica, tutti gli edifici sotto elencati purchè ricadano nelle zone indicate all'art.4:

-le abitazioni;

- le attività commerciali, gli studi professionali, i circoli ricreativi;
- i garage pubblici e privati;
- tutti gli altri edifici sopra non menzionati;
- i giardini ubicati all'interno abitato, limitatamente alla necessità dell'igiene della persona (I giardini costituenti pertinenze di fabbricati non sono regolati da questa norma);
- le attività artigianali o industriali, nel limite della quantità di mc.2 al giorno. Per quanto riguarda i fabbricati siti in c/da Macconi, l'erogazione sarà limitata al periodo estivo ed alla quantità di disponibilità del pozzo.

ART. 4

ZONE DA SERVIRE

Hanno diritto all'allacciamento idrico i fabbricati di cui all'art.3 che ricadono all'interno delle zone del centro abitato indicate nell'allegata planimetria e quelle di Lido "Macconi" che ricadono all'interno del piano di recupero urbanistico e delle zone C2 del programma di fabbricazione.

ART. 5

FORNITURE SPECIALI

Compatibilmente con la disponibilità di acqua e con l'esigenza di un regolare funzionamento della rete, possono rilasciarsi concessioni per derivazioni di acqua (previa deliberazione della Giunta, sentito il Tecnico Comunale) per altri casi particolari da valutare caso per caso, per consumi superiori a 2 mc. al giorno, nei limiti che saranno fissati per ogni singola concessione: questo tipo di concessione è passibile di revoca in corso di godimento, con preavviso di una settimana almeno, qualora a giudizio insindacabile della Giunta Municipale (sentito il Tecnico Comunale), in conformità al disposto dell'art.21 del presente regolamento sia opportuno ridurre i consumi dell'intera rete o anche solo della parte di rete in cui insiste la derivazione ad uso industriale: la revoca può essere definitiva o temporanea, e non può costituire motivo di risarcimento di danni di qualunque natura, di opposizione da parte degli utenti.

ART. 6

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Qualunque concessione è subordinata all'esistenza dell'impianto di smaltimento dell'acqua reflua.

ART. 7

RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONE

Le richieste per concessioni, in carta legale oltre due copie in carta semplice, debbono essere indirizzate al Sindaco e sottoscritte dal richiedente: ogni richiesta deve

indicare la esatta ubicazione dell'immobile e gli estremi della licenza (o concessione) edilizia in base alla quale il fabbricato è stato realizzato. Nel caso si tratti di costruzione abusiva, saranno indicati gli estremi di presentazioni di pratica di condono edilizio, se ricorre il caso.

Il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale rilascia l'autorizzazione indicando il punto di presa.

ART. 8

CARATTERISTICHE DELLA PRESA

L'utente ha l'onere di installare nella parete esterna del fabbricato, nel punto che gli fa comodo, ma all'altezza prescritta dall'Ufficio Tecnico Comunale, un contatore a lettura diretta da 3/8 o massimo da 1/2 pollice che deve essere di uno dei seguenti tipi:

-SISMA-.....
-BOSCO-.....

Il contatore dovrà essere alloggiato in apposita nicchia dotata di sportello metallico con chiusura a chiave normale. Lo stesso utente a sue spese deve:

- acquistare un rubinetto a sfera da 1/2 pollice;
- acquistare una saracinesca in bronzo a ghigliottina da 3/8 o 1/2 pollice;
- acquistare la tubazione in acciaio zincato o polietilene (in dipendenza del tipo di condotta in cui l'impianto deve allacciarsi) e la relativa raccorderia, nella quantità che gli saranno indicate dall'Ufficio Tecnico (o dal Fontaniere Comunale);
- consegnare al Fontaniere Comunale, al momento dell'esecuzione del lavoro i materiali di cui ai punti precedenti;
- provvedere alla realizzazione dello scavo secondo le indicazioni che darà il Fontaniere Comunale;
- provvedere al riempimento dello scavo e alla chiusura della traccia a muro immediatamente dopo che il Fontaniere Comunale avrà eseguito il lavoro. La copertura dello scavo sarà preceduta dallo stendimento di strato di sabbia sotto e sopra il tubo da interrare, a protezione dello stesso. Nelle sedi veicolari il riempimento dello scavo dovrà essere realizzato, dalla superficie fino alla profondità di cm.30, mediante l'impiego di misto granulometrico. Per le vie asfaltate, il rappezzo in conseguenza dei lavori di allacciamento alla rete pubblica, sarà eseguito (in concomitanza con la esecuzione di altri rattoppi, secondo quanto stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale) dal personale Comunale, ma a spese dell'utente in ragione delle superfici del rattoppo, a costo per metro quadrato che sarà stabilito con apposita deliberazione; il ripristino della fondazione stradale e dal manto asfaltico sarà eseguito a cura e spese del Comune, qualora si tratti di primo allacciamento ed esso riguardi un fabbricato per il quale è stata rilasciata Concessione Edilizia onerosa;
- provvedere al ripristino del marciapiede, dopo il costipamento del materiale di riempimento: il ripristino sarà eseguito a cura e spese del Comune qualora si tratti di primo allacciamento ed esso riguarda un fabbricato per il quale è stata rilasciata Concessione Edilizia onerosa.

L'allacciamento alla condotta pubblica sarà effettuato di norma con tubo da 3/8 o da 1/2 pollice. Potranno essere autorizzati diametri superiori a quelli già indicati solo quando l'Ufficio Tecnico Comunale lo riterrà opportuno. Gli allacciamenti delle utenze alla pubblica rete idrica sino al contatore (compresa la messa in opera dello stesso) saranno esclusivamente realizzati dal Fontaniere Comunale, ma a spese dell'utente (o concessionario). Ad allacciamento realizzato il fontaniere provvederà ad apporre il sigillo in piombo sia al contatore che alla saracinesca di regolazione; l'avvenuta apposizione dei sigilli sarà annotata nella minuta della domanda di allacciamento, in cui verrà segnata anche la data di esecuzione dei lavori.

Per i contatori già installati e non sigillati il fontaniere comunale provvederà ad effettuare il lavoro e a stilare apposito verbale che sarà sottoscritto anche dall'utente. Il Comune esercita e, si riserva il diritto di proprietà su tutte le opere di derivazione ricadenti sul suolo pubblico (e quindi ad esclusione degli impianti di cui al secondo comma dell'art. 12) sebbene realizzate a cura e spese degli utenti, e la sorveglianza su tutta la rete da esercitarsi a mezzo dei propri agenti.

ART. 9

ONERI DI CONCESSIONE

Per il rilascio della concessione l'utente è tenuto a corrispondere al Comune, mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale:

- diritto di presa nella misura stabilita da apposita delibera;
- il costo del lavoro del fontaniere Comunale;
- una cifra proporzionale alla estensione del rattoppo della superficie asfaltata (se esistente), il cui prezzo è stabilito con apposita delibera nel caso tale onere (per quanto detto all'art. 6) non sia a carico del Comune;
- canone annuo;
- deposito cauzionale per allacciamenti straordinari temporanei (art. 20).

ART. 10

PRESCRIZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate, da parte del richiedente la concessione, le seguenti norme generali:

- a) la rimozione della pavimentazione stradale deve essere eseguita a "taglio pulito" e cioè mediante l'uso di apposite seghe circolari o di martello pneumatico a lama larga, o al piccone;
- b) lo scavo del terreno sottostante deve essere eseguito a mano o, eccezionalmente (nei soli tratti ove certamente non esistono tubazioni), con l'impiego di escavatore meccanico leggero gommato, e ciò secondo quanto sopra prescritto caso per caso dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) il riempimento dello scavo deve essere eseguito a regola d'arte e cioè a strati dell'altezza massima di cm. 25, da bagnare e costipare prima di realizzare un ulteriore

strato, e così fino al completo riempimento dello scavo, avendo cura di utilizzare solo materiali consistenti e sciolti a misto di cava. A lavoro ultimato il riempimento dovrà presentare una leggera bombatura con sporgenza di circa cm.2 dal piano circostante, in modo da permettere un ulteriore costipamento e da non costituire pericolo per la circolazione sia pedonale che veicolare; l'utente ha l'obbligo di mantenere lo scavo nelle condizioni di cui sopra fino al perfetto costipamento;

- d) immediatamente prima dell'inizio dei lavori di manomissione del marciapiede e delle sedi veicolari, durante l'esecuzione dei lavori e fino al completamento dei lavori di manomissione del marciapiede e delle sedi veicolari, durante l'esecuzione dei lavori e fino al completamento dei lavori di cui alla precedente nota "c" dovranno essere apposti e mantenuti adeguati segnali di pericolo: chiunque contravverrà alla presente norma sarà passibile di contravvenzione ai sensi del vigente Codice della strada;
- e) a lavori ultimati debbono essere asportati tutti i materiali di esubero;
- f) debbono essere interpellati gli Enti proprietari di eventuali condotte interrate (E.N.E.L.-S.I.P. etc..) onde conoscere se nel tratto interessato dagli scavi esistono condotte interrate; il Comune non assume alcuna responsabilità per danni a persone animali e cose derivate dal mancato rispetto di tutte le presenti prescrizioni e dalle regole generali della esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- g) dovranno essere riparati gli eventuali danni arrecati alle altre condotte idriche, fognanti e di qualunque altro tipo;
- h) i lavori dovranno essere iniziati alla data che sarà concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere ultimati entro i tempi tecnici strettamente necessari o comunque entro sette giorni;
- i) ogni altra prescrizione che dovesse essere dettata dall'Ufficio Tecnico Comunale qualora esso ne ravvisi la necessità.

ART. 11

IMPIANTI INTERNI AI FABBRICATI

Gli impianti interni dei fabbricati dovranno essere realizzati in modo che ogni utenza abbia un proprio contatore, con la sola eccezione del caso previsto dall'art.12;

comunque le utenze ad uso abitativo o simili (garage privati, dispense, etc..) dovranno essere separate da quella ad uso commerciale, artigianale (o comunque per attività aventi fini di lucro), poiché i prezzi da applicare possono essere diversi. Qualora non fosse possibile separare nello stesso fabbricato la rete interna per uso abitativo da quella per uso diverso (commerciale, artigianale o comunque avente fini di lucro) ciascuna utenza sarà soggetta al canone previsto per la destinazione effettiva, ma i consumi a contatore sono contabilizzati ai prezzi unitari previsti per la utilizzazione più onerosa.

ART. 12

FABBRICATI IN CONDOMINIO O SIMILI

Nei fabbricati in cui non è possibile installare una presa e relativo contatore per ogni appartamento, le utenze ad uso abitativo potranno essere riunite in unica presa e quindi unico contatore, pur dovendosi sottoscrivere un contratto per ogni appartamento. Ciò dovrà risultare anche dalla domanda, e pertanto ogni utente sarà obbligato al pagamento della sua quota proporzionale: il conteggio sarà effettuato ripartendo il consumo in tante quantità uguali per quanto è il numero degli appartamenti. Nel caso in cui anche uno solo degli utenti non corrisponda il canone di sua spettanza, gli altri utenti "condominali" sono tenuti in solido al pagamento del canone del non solvente, salvo il diritto di rivalsa, e possono esimersi da questo nuovo obbligo solo se realizzano (previa autorizzazione del Sindaco) separato allaccio ad uso proprio entro gg.30 in modo da permettere al Comune di chiudere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso senza influire sugli utenti in regola con il pagamento del canone. Nella domanda per questo tipo di utenza si dovrà indicare l'accettazione esplicita in particolare delle norme del presente articolo. Per i fabbricati esistenti, la regolarizzazione (mediante sottoscrizione di impegno come sopra indicato, o mediante la realizzazione di impianti separati con contatori autonomi) dovrà avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 13

ALLACCIAMENTO DI FABBRICATI ABUSIVI RICADENTI NEL CENTRO ABITATO.

Può essere concesso l'allacciamento alla condotta idrica anche ai fabbricati abusivi siti al centro abitato o alla periferia di essi, ma comune all'interno delle zone in cui l'amministrazione comunale prevede di assicurare il servizio; tali zone sono indicate in apposito disegno elaborato sulla base delle istanze presentate. L'allacciamento sarà autorizzato se previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia di costruzioni abusive e/o loro regolarizzazione. Relativamente ai fabbricati abusivi realizzati in quelle parti di zona B2 soggette alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione, la condotta di derivazione della rete pubblica fino al fabbricato in cui è ubicata l'utenza, dovrà essere realizzata a cura e spese dell'utente interessato, che rimarrà proprietario della condotta (assumendo quindi a proprio carico ogni onere di manutenzione) fino a quando il Comune non dovesse ritenere di renderla pubblica; per ottenere ciò sarà sufficiente la delibera della Giunta Municipale; nell'autorizzazione si farà cenno al presente obbligo. In considerazione del fatto che la condotta resta di proprietà privata l'utente o il gruppo di utenti scieglierà a proprio piacimento il diametro dei tubi da utilizzare in del numero degli utenti da servire. Comunque il contatore sarà ubicato nella parte esterna del fabbricato di ogni utente, come se la condotta esterna fosse pubblica: si

provvederà comunque ad apporre il sigillo al contatore.

ART. 14

MANUTENZIONE

Il Comune ha l'obbligo della manutenzione delle condotte pubbliche e dei contatori: l'utente ha però l'obbligo della custodia del contatore, e da ciò deriva che se esso dovesse rivelarsi manomesso o danneggiato, la sostituzione, se necessaria, sarà effettuata a spese dell'utente. Se il contatore si dovesse invece logorare per l'uso, la sostituzione verrà effettuata a cura e spese (compreso l'acquisto del contatore) del Comune. L'asposizione dei sigilli costituisce illecito penale che sarà perseguito ai sensi del codice penale.

ART. 15

CANONE DI UTENZA

La fornitura ai privati deve essere fatta esclusivamente a contatore in maniera da determinare i consumi. I canoni dovuti all'ente per utenze d'acqua sono riscossi a mezzo di ruoli. Gli oneri derivanti dalla riscossione a mezzo dei ruoli (eventuale aggio esattoriale, iva etc..) sono a carico degli utenti. Per il conteggio del canone si farà riferimento ad apposita delibera in cui sarà fissato periodicamente il costo per metro cubo di acqua ed il canone base. La lettura dei contatori sarà effettuata almeno una volta l'anno. La riscossione dei canoni di cui sopra sarà effettuata annualmente a mezzo ruolo. Il Comune ha la facoltà di effettuare altre letture di controllo quando lo riterrà opportuno. Il canone annuale per i nuovi contratti sarà versato per il primo anno in proporzione ai mesi che mancano alla fine dell'anno a partire dal mese successivo a quello di stipula del contratto.

ART. 16

QUANTITA' MINIMA DI ACQUA CHE DEVE PERVENIRE ALLE UTENZE.

Il Comune a richiesta dell'interessato ha l'obbligo di modificare a sue spese e cura le condotte pubbliche fino al contatore privato quando nell'arco delle ventiquattrore all'utenza giunga un quantitativo inferiore a:

- 1) per le abitazione -lt/g 250 per ciascuna persona residente nell'appartamento (indipendentemente dal numero dei residenti, il Comune comunque non è obbligato a far pervenire acqua nella quantità superiore a -lt/g 1500 per ciascuna utenza);
- 2) per le utenze aventi scopo di lucro (commerciali o artigianali, industriali etc..) lt/g 500. Non si procederà alla modifica qualora dalla lettura del contatore si deduca che non viene ultimata tutta la quantità d'acqua già disponibile.

ART. 17

SERBATOI DI ACCUMULO

Non sarà consentito in nessun caso il collegamento diretto di pompe di qualunque tipo alla diramazione privata collegata a sua volta alle tubazioni dell'acquedotto, ne sarà consentito, tanto meno, il collegamento di pompe all'acquedotto stesso: ciò perchè in nessun modo ed in nessun caso l'acquedotto può essere sottoposto a depressione. Nel caso in cui per insufficienza di carico fosse necessario sollevare l'acqua, l'utente dovrà provvedere all'installazione, a proprie cure e spese, di idoneo serbatoio di accumulo che peraltro, dovrà rispondere alle norme igieniche di cui all'art.25.

L'afflusso dell'acqua in tali serbatoi dovrà avvenire sempre dall'alto, e l'impianto di chiusura a galleggiante dovrà essere realizzato in modo da assicurare una distanza di almeno 10 cm. fra il livello massimo dell'acqua nel serbatoio e la bocca di afflusso dell'acqua. I serbatoi di accumulo a servizio degli utenti dovranno essere installati di norma all'interno delle superfici di proprietà degli utenti: sarà autorizzata l'installazione di essi nella sede stradale (preferibilmente nella sede dei marciapiedi e solo eccezionalmente nelle sedi veicolari) solo nei casi in cui il serbatoio sia da porsi al servizio di un fabbricato ai piani superiori e questo non abbia il piano terreno (o alla quota a cui è opportuno installare il serbatoio affinché l'acqua vi pervenga con certezza) lo spazio sufficiente. E necessaria l'approvazione della Commissione Edilizia Comunale previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e sopralluogo del fontaniere comunale inteso ad accertare la reale necessità dell'installazione del serbatoio nello spazio pubblico. Il serbatoio dovrà essere collocato all'interno di un pozzetto in calcestruzzo o muratura, coperto questo da una botola di ghisa, di ferro o di pietra naturale o artificiale, realizzato a regola d'arte in modo da non costituire né intralcio né pericolo per i passanti: il serbatoio interno dovrà avere proprio coperchio. Il pozzetto dovrà essere areato da apposito tubo ed avere fondo drenante.

ART. 18

RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune non assume alcuna responsabilità, né verso gli utenti, né verso terzi per i casi di deficienza di acqua e di interruzione nella fornitura a tutto il centro abitato o singola zona o a singole utenze, pur essendo obbligato a provvedere al ripristino dell'erogazione nel tempo strettamente necessario. Le interruzioni o sospensioni della erogazione non esimono gli utenti dall'obbligo del pagamento del canone alle normali scadenze.

ART. 19

CONTROLLI

E' in facoltà degli Agenti Municipali incaricati dal Comune, muniti dell'autorizzazione specifica del Sindaco di verificare in ogni tempo gli impianti esistenti all'interno

delle proprietà privata, sia durante la realizzazione degli impianti che durante la realizzazione degli impianti che durante il loro funzionamento allo scopo di prevenire eventuali frodi: qualora l'utente (o il proprietario del fabbricato) si rifiutasse di fare eseguire il controllo si provvederà alla sospensione della fornitura (o non si provvederà all'allacciamento idrico) sino a quando non sarà possibile effettuare il controllo.

ART. 20

ALLACCIAMENTI STRAORDINARI TEMPORANEI

Compatibilmente con le disponibilità idriche potranno concedersi forniture ad uso di muratore, circhi equestri etc., comunque previa deliberazione della Giunta Municipale sentito il Tecnico Comunale. Il Comune si riserva il diritto di sopprimere in qualunque momento tale tipo di utenza. Il pagamento dei consumi sarà effettuato a contatore: valgono le stesse norme di cui agli allacciamenti stabili, ma alla fine del periodo d'uso, l'utente dovrà dare comunicazione di disdetta a meno tre giorni prima e dovrà provvedere a proprie spese ai ripristini. Al momento della stipula del contratto dovrà essere versato un deposito cauzionale (a garanzia del pagamento dell'acqua consumata e della realizzazione dei ripristini a regola d'arte). L'entità del deposito cauzionale sarà stabilita con apposita deliberazione. I canoni da applicarsi (diritto di allacciamento, canone annuo) sono quelle che saranno previste per le attività commerciali e artigianali, etc. Per questo particolare tipo di utenza, non si applicherà l'art.16 in quanto il Comune non si impegna ad erogare alcun quantitativo minimo.

ART. 21

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni non hanno scadenza a meno che non siano disdette da una delle due parti. Il contratto è disdetto presentando istanza in carta da bollo presentata o a mezzo di lettera raccomandata o protocollata. Il Sindaco potrà addivenire alla citata disdetta solo per ragioni Amministrative e dietro deliberazione della Giunta. In caso di constatata deficienza d'acqua potrà provvedersi temporaneamente ai sensi dell'art.4 con deliberazione della Giunta Municipale, alla riduzione della portata o, nei casi piu' gravi, alla soppressione delle concessioni disciplinate dal citato articolo.

ART. 22

UTENZE AD INQUILINI

Nel caso di fabbricati occupati da inquilini, il contratto di fornitura dell'acqua potrà essere sottoscritto anche da questi purchè ci sia il consenso scritto del

proprietario;cio' anche nel caso di nuovo allacciamento.

ART.23

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' - VOLTURA

Il trasferimento di proprietà, per qualsiasi ragione, dell'immobile provvisto di utenza idrica, non risolve il contratto fino a quando il concessionario non avrà presentato regolare disdetta e saldato ogni pendenza. Finché non si saranno realizzate tali condizioni, l'utente rimane responsabile nei confronti del Comune. Il nuovo proprietario subentrante è obbligato a richiedere la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura con tutte le modalità vigenti per le nuove concessioni o la voltura dell'intestazione.

ART.24

IMPIANTI ESISTENTI

Per gli impianti esistenti costruiti senza contatore, la installazione dello stesso deve essere effettuata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento a spese dell'utente. Lo stesso vale nei casi di nuovi allacciamenti.

ART.25

NORME IGIENICHE

Le condotte adduttrici dell'acqua non dovranno avere alcun collegamento diretto con:

- a)-tubazioni e conduttore di scarico;
- b)-serbatoi di acqua non potabile o contenenti comunque sostanze liquide o solide di qualunque natura;
- c)-caldaie a vapore;
- d)-impianti di riscaldamento, esclusi gli scaldabagni a gas o elettrici.

Questi ultimi dovranno essere muniti di apposita valvola di ritegno per impedire eventuali ritorni in rete dell'acqua contenuta negli stessi. E' assolutamente proibito inoltre collegare ai rubinetti tubazioni volanti, in gomma o altro materiale, attraverso le quali l'impianto interno possa risultare collegato anche casualmente, con depositi, bacini, tinozze, botti ed altri recipienti e cio' per evitare che momentanee depressioni nella rete di distribuzione possano determinare l'aspirazione di quanto contenuto nei predetti recipienti.

ART. 26

SANZIONI E SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA

Fermo restando l'obbligo di perseguire penalmente quelle azioni (quali danneggiamento della condotta, rimozione dei

sigilli, realizzazione di prese abusive, manomissione di impianti, etc.) che avessero le caratteristiche di reati penali, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- per allaccio abusivo: multa di £.200.000 e soppressione della presa abusiva;
- per danneggiamento di fontanina pubblica: da £.20.000 a £.100.000;
- per danneggiamento del contatore: sostituzione dello stesso a spese (materiale piu' manodopera) dell'utente, e multa da £.10.000 a £.50.000;
- per omessa custodia del contatore (sportello senza chiave o aperto o comunque difettoso) multa da £.10.000 a £.50.000;
- per inaffiamento di orti e giardini e simili, in quei periodi in cui cio' dovrebbe essere vietato (comunicato a mezzo di manifesti murali): multe da £.20.000 a £.100.000; nel caso di recidiva puo' essere applicata anche la sanzione della sospensione dell'erogazione per un periodo minimo di gg.3 e massimo di gg.15.

Per quei cittadini che contravvengono alle disposizioni previste dal presente regolamento si procede alla sospensione dell'erogazione con il taglio del tubo dell'acqua. Il taglio del tubo dell'acqua è previsto:

- 1) per il mancato pagamento del canone annuo;
- 2) per mancata stipula del contratto;
- 3) per mancato rinnovo del contratto già scaduto;
- 4) per i proprietari di case che, sotto qualunque forma consentono sottoconcessione o godimenti di acqua sia ai propri familiari, sia a persone che abitano in affitto nelle case di loro proprietà;
- 5) per destinazione diversa dell'acqua da quella consentita;
- 6) in caso di manomissione del contatore;
- 7) per coloro i quali, pur essendo i nuovi proprietari di immobili, non stipulano il contratto a proprio nome e lo lasciano a nome del vecchio proprietario;
- 8) per gli allacci abusivi alla rete idrica.

ART. 27

RIPRISTINO EROGAZIONE ACQUA

Per ottenere il ripristino dell'erogazione l'utente dovrà presentare regolare domanda in bollo pagando nuovamente i diritti di allaccio ed un'ammenda pari a £.100.000 e stipulando un nuovo contratto di concessione. Il Comune effettuerà un accertamento tecnico, verbalizzato in contraddittorio, dal quale dovrà risultare l'eliminazione dell'inconveniente per il quale è stata sospesa l'erogazione. Se opportuno, richiederà il parere dell'Autorità Sanitaria.

ART. 28

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ACQUA

L'erogazione dell'acqua puo' essere sospesa anche temporaneamente a richiesta dell'utente interessato, purché si versino i normali diritti previsti per l'eliminazione della presa acqua.

In questo caso il contratto non viene annullato ma solo sospeso.

Chi chiede la sospensione ha successivamente diritto al ripristino dell'erogazione dell'acqua. In questo caso si deve fare richiesta in bollo e il versamento di un diritto di allaccio fissato nella misura di £.20.000-.

ART.29

TARIFFE

Le tariffe vengono stabilite di anno in anno con apposita delibera tenendo conto delle indicazioni che di anno in anno vengono emanate dal governo in materia di autonomia impositiva degli Enti Locali nella finanza locale. Per il 1990 sono previste le seguenti tariffe:

- canone base (uguale per ogni tipo di utenza).....£.40.000.

1) UTENZE DOMESTICHE

1^ fascia: viene concesso un consumo giornaliero di
lt.100 pro-capite con tariffa a £.200 mc.

2^ fascia: superando tale limite e fino al (rad) doppio
del consumo pro-capite tariffa a £.400 mc.

3^ fascia: oltre tale limite tariffa a.....£.600 mc.

2) UTENZE NON DOMESTICHE

1^ fascia : (a tariffa agevolata) fino a 60 mc. tariffa
a.....£.200 mc.

2^ fascia : per consumi da 61 mc. a 400 mc. tariffa a
.....£.400 mc.

3^ fascia : oltre i 400 mc. di consumo tariffa a £.600 mc.